Il diritto studia le funzioni istituzionali pubbliche in generale, che spaziano dalla soluzione delle controversie, alla sicurezza, alle infrastrtture, all'ambiente, alla sanità, all'istruzione , alla determinazione dei tributi, alla cultura, alla ricerca, all'assistenza e tante innumerevoli altre. Tuttavia la tradizione della

funzione forense, cioè "di giustizia" fa sentire il proprio peso millenario sul bagaglio culturale dei giuristi, e la stessa formazione giuridica . E' una trappola in cui tanti anni or sono cadde anche il nascente studio della determinazione dei tributi, cercando cioè di forzare il pagamento delle imposte nello schema civilistico del debito e del credito tra soggetti pariordinati, senza percepirne la dimensione amministrativistica. Ci si divise tra teorie "dichiarative" e "costitutive", con defatiganti polemiche decennali, inutili guerre di religione, svuotatesi di sostanza ed estintesi per consunzione. La teoria dichiarativa, secondo cui nasceva una obbligazione al momento del verificarsi del presupposto economico del tributo era la più intuitiva, ma la sua correttezza di fondo serve a spiegare la funzione degli atti amministrativi sopravvenuti, che "si riportano" alle precedenti manifestazioni di ricchezza. Non si tratta cioè di una obbligazione civilistica, ma di un adempimento amministrativo (è il concetto che sta dietro l'assenza dell'obbligazione, ed il mero obbligo di cui parlava la teoria procedimentale della c.d. "scuola romana"). Nei casi in cui l'applicazione di un istituto civilistico mette di fronte a un problema del genere, come il fallimento, la fusione di società, la morte del contribuente, etc., non è necessario passare attraverso la preesistenza o meno di una obbligazione. Infatti anche la presenza di doveri amministrativi e l'esposizione a una richiesta autoritativa degli uffici funzionano. La disciplina dell'obbligazione civilistica può subentrare tutt'al più in via sussidiario-analogica, come correttamente afferma Tesauro, pur dando troppa importanza al problema. Non è che l'assenza di una obbligazione civilistica elimina il potere del fisco, che rimane verso l'erede così come esisteva verso il defunto, o verso il curatore così come esisteva verso il fallito, verso la società beneficiaria come esisteva verso la fusa, verso i liquidatori come esisteva verso la società. Quindi si può essere benissimo dichiarativi, per spiegare l'effetto dell'atto amministrativo, che "si riporta a un evento economico del passato" facendone valere gli effetti al momento della sua emissione. L'effetto dichiarativo quindi è tutt'altro che "giuridicamente irrilevante", anche nella cornice amministrativistica della determinazione dei tributi. Comunque per una carrellata dei discorsi fatti in proposito, con relative citazioni della lunga polemica, estintasi per consunzione vedi il seguente paragrafo del mio manuale di parte generale del 2005

.